

**Dispositivo**

L'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, in combinato disposto con l'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l'impiego, da parte di un soggetto passivo, per i bisogni di un'attività economica esente dall'imposta sul valore aggiunto, di terreni di cui è proprietario e che ha fatto trasformare da un terzo può essere oggetto di un'imposizione a titolo dell'imposta sul valore aggiunto che ha come base la somma del valore del terreno sottostante tali terreni e dei costi di trasformazione di questi ultimi, nei limiti in cui il soggetto passivo summenzionato non abbia ancora pagato l'imposta sul valore aggiunto inerente a tale valore e a tali costi, e a condizione che i terreni di cui trattasi non rientrino nell'esenzione di cui all'articolo 13, parte B, lettera h), della suddetta direttiva.

(<sup>1</sup>) GU C 269 del 10.9.2011.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — KGH Belgium NV/Belgische Staat**

(Causa C-351/11) (<sup>1</sup>)

**(Obbligazione doganale — Recupero dei dazi all'importazione o all'esportazione — Contabilizzazione dei dazi — Modalità pratiche)**

(2013/C 9/27)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

**Parti**

Ricorrente: KGH Belgium NV

Convenuto: Belgische Staat

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interpretazione dell'articolo 217, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Recupero di dazi all'importazione o all'esportazione — Contabilizzazione dei dazi — Modalità pratiche

**Dispositivo**

L'articolo 217, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, deve

essere interpretato nel senso che tale articolo, poiché non prescrive modalità pratiche della contabilizzazione ai sensi di tale disposizione, lascia agli Stati membri il compito di determinare le modalità pratiche ai fini della contabilizzazione degli importi di dazi derivanti da un'obbligazione doganale, senza che essi abbiano l'obbligo di definire nella propria normativa nazionale le modalità di realizzazione di tale contabilizzazione, la quale deve essere effettuata in maniera tale da assicurare che l'autorità doganale competente iscriva l'importo esatto dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultante da un'obbligazione doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, al fine di consentire, in particolare, che la contabilizzazione degli importi di cui trattasi sia stabilita con certezza, anche nei confronti del debitore.

(<sup>1</sup>) GU C 282 del 24.9.2011.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 — Consiglio dell'Unione europea/Nadiany Bamba, Commissione europea**

(Causa C-417/11 P) (<sup>1</sup>)

**(Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio — Congelamento di capitali — Articolo 296 TFUE — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo — Diritto al rispetto della proprietà)**

(2013/C 9/28)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, B. Driessen e E. Dumitriu-Segnana, agenti)

Altre parti nel procedimento: Nadiany Bamba (rappresentanti: inizialmente avv. P. Haïk, successivamente avv. P. Maisonneuve), Commissione europea (rappresentanti: E. Cujo e M. Konstantinidis, agenti)

Parte interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e E. Ranaivoson, agenti)

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2011, Bamba/Consiglio (T-86/11), con cui il Tribunale ha annullato la decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio e il regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la sig.ra Nadiany Bamba — Congelamento di capitali — Obbligo di motivazione — Errore di diritto